

Codice A1419A

D.D. 13 settembre 2022, n. 1632

Rettifica D.D. 1385 del 26 luglio 2022 "LR 4/2016 - DGR n. 13 - 5411 del 22.07.2022. Approvazione dei bandi per l'accesso ai finanziamenti per interventi sul territorio regionale in favore delle donne vittime di violenza sole e/ con figli e figlie, svolti dai Centri antiviolenza e da Case rifugio, per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello".



ATTO DD 1632/A1419A/2022

DEL 13/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Rettifica D.D. 1385 del 26 luglio 2022 “LR 4/2016 - DGR n. 13 – 5411 del 22.07.2022. Approvazione dei bandi per l'accesso ai finanziamenti per interventi sul territorio regionale in favore delle donne vittime di violenza sole e/ con figli e figlie, svolti dai Centri antiviolenza e da Case rifugio, per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello”.

Visti:

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) *potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*”;

l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”;

il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020;

Il DPCM del 16.11.2021, registrato alla Corte dei Conti al nr. 2965 in data 14 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29.12.2021) che approva i criteri per l'assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle Case Rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione, nonché delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norma di contenimento ad essa collegate;

Vista la DGR 13 – 5411 del 22.07.2022 con la quale sono stati approvati i criteri per l'accesso ai finanziamenti, di cui agli allegati 1, 2 e 3, per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio nonché i criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle soluzioni per l'accoglienza in emergenza e di secondo livello per le donne vittime di violenza;

la Determinazione dirigenziale n. 1385 del 26 luglio 2022 “LR 4/2016 - DGR n. 13 – 5411 del 22.07.2022. Approvazione dei bandi per l'accesso ai finanziamenti per interventi sul territorio regionale in favore delle donne vittime di violenza sole e/ con figli e figlie, svolti dai Centri antiviolenza e da Case rifugio, per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello”.

Considerato che:

la Determinazione dirigenziale n. 1385 del 26 luglio 2022, per errore materiale, riporta a pagina 8, tra gli altri, un paragrafo con la seguente dicitura: per la presentazione delle istanze di finanziamento per i Centri Antiviolenza esistenti, le Case rifugio esistenti, di secondo livello, i soggetti sopraccitati devono essere titolari di Centriantiviolenza e/o Case rifugio mentre per le soluzioni di accoglienza in emergenza per la protezione di primo livello i soggetti sopraccitati devono essere titolari di Case rifugio”;

occorre rettificare tale dicitura nel seguente modo: per la presentazione delle istanze di finanziamento per i Centri Antiviolenza esistenti, le Case rifugio esistenti, le Soluzioni di accoglienza di primo e secondo livello, i soggetti sopraccitati devono essere titolari di Centriantiviolenza e/o Case rifugio;

le parti restanti della Determinazione dirigenziale n. 1385 del 26 luglio 2022, con i relativi Allegati, sono corrette e quindi coerenti con il paragrafo così rettificato.

Tutto ciò premesso,

ritenuto necessario rettificare l'errore materiale;

preso atto che l'adozione di tale atto non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016, così come modificato dalla D.G.R. 1-3361 del 14.6.2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;
- gli art .23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";
- la L.119/2013;
- la L.R. n. 4/2016;
- il DPGR n. 10/R del 7.11.2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020;
- l'Intesa CU n. 146 del 27.11.2014;
- il DPCM del 16.11.2021, registrato alla Corte dei Conti il 14.12.2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.308 del 29.12.2021);
- la DGR n. 13-5411 del 22.7.2022 "Definizione criteri accesso ai finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti da centri Antiviolenza e da case rifugio, nonché dei criteri accesso ai finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello. DPCM 16.11.2021. Spesa di euro € 1.414.281,00 (capitoli vari del bilancio regionale annualità 2022-2023).

DETERMINA

di correggere il refuso contenuto nell'ottava pagina della D.D. n. 1385 del 26 luglio 2022 attraverso la sostituzione della dicitura:

- per la presentazione delle istanze di finanziamento per i Centri Antiviolenza esistenti, le Case rifugio esistenti, di secondo livello, i soggetti sopraccitati devono essere titolari di Centriantiviolenza e/o Case rifugio mentre per le soluzioni di accoglienza in emergenza per la protezione di primo livello i soggetti sopraccitati devono essere titolari di Case rifugio”

con la seguente frase:

- per la presentazione delle istanze di finanziamento per i Centri Antiviolenza esistenti, le Case rifugio esistenti, le Soluzioni di accoglienza di primo e secondo livello, i soggetti sopraccitati devono essere titolari di Centriantiviolenza e/o Case rifugio;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio